

CIRCOLARE INFORMATIVA 11/16

Milano, 1 marzo 2016

OGGETTO: Codice Antimafia d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori.

Si trasmette agli Associati, per opportuna informativa, la comunicazione di Banca d'Italia del 24 febbraio 2016 sul tema in oggetto.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
 Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Massimiliano PERONA	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG.	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	L.E.G.A.M. Studio Legale internazionale	Fabio D'ANIELLO
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SCIUME' & ASSOCIATI	Luca SCIPIONI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI		
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIT AGRICOLE COMMERCIAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE		
CREDITECH	Enrico BUZZONI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Renaud Bertrand SIMONS		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Costantino SCOZZAFAVA Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Roberto PONDRELLI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Rony HAMAUI		
MPS Leasing & Factoring	Lodovico MAZZOLIN		
SACE FCT	DIREZIONE GENERALE		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		



Codice Antimafia d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori.

1. Premessa

Con il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, così come modificato dal d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (Codice Antimafia; di seguito Decreto) è stata effettuata una completa ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa.

Gli artt. 20 e 24 del citato Decreto prevedono che, al ricorrere di specifiche circostanze, il Tribunale ordini il sequestro dei beni (incluse le aziende) della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e disponga la confisca dei beni sequestrati. A tutela dei diritti dei terzi, l'art. 52 statuisce che *“la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriori al sequestro”*, al ricorrere di alcune condizioni che devono essere accertate in sede giudiziale ⁽¹⁾.

Con riferimento al caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni organizzati in azienda, l'art. 41 del Decreto prevede che *“il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa”*. Sono considerati debiti prededucibili, a norma dell'art. 61 del citato Decreto, quelli *“così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42”*.

Ciò premesso, è stato chiesto di conoscere i corretti criteri di rilevazione nelle segnalazioni di vigilanza, alla Centrale dei Rischi e in bilancio delle esposizioni verso soggetti che ricadono nell'ambito del Decreto.

2. I criteri di rilevazione.

Preliminarmente si fa presente che sulla base dei criteri generali previsti dalla normativa di vigilanza e di Centrale dei Rischi per la classificazione delle esposizioni creditizie tra le sofferenze, lo stato d'insolvenza del debitore, se non accertato giudizialmente, è il risultato di una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore. Pertanto, nelle fattispecie in esame tale classificazione non può scaturire dalla mera notizia dell'eventuale e/o probabile instaurazione di un procedimento di prevenzione, ai sensi del Decreto, nei confronti del soggetto debitore.

Ciò premesso, si forniscono di seguito i criteri di classificazione da adottare a fini segnaletici per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali relativamente ai:

⁽¹⁾ Le condizioni previste sono: l'escussione insoddisfacente del restante patrimonio, il credito non connesso ad attività illecita e, nel caso di titoli al portatore, la prova del rapporto fondamentale da parte del portatore.

2.1 finanziamenti concessi dalle banche anteriormente alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni;

2.2 finanziamenti concessi dalle banche in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione.

2.1 Finanziamenti concessi dalle banche anteriormente alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni.

2.1.1 Centrale dei Rischi

Con riferimento alle segnalazioni di Centrale dei Rischi si riporta, di seguito, quanto rappresentato al sistema con comunicazione n. 312657 del 21 marzo 2014. In tale occasione si è precisato che gli intermediari devono considerare che, al provvedimento di sequestro o confisca, consegue l'inesigibilità dei crediti dagli stessi vantati nei confronti dei soggetti sottoposti a tali misure di prevenzione.

I crediti in discorso si considerano inesigibili quando oggetto di provvedimento di sequestro e/o confisca è l'intero patrimonio del debitore.

Pertanto, dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni e fino all'accertamento giudiziale delle condizioni di cui all'art. 52 del Decreto, gli intermediari devono tener conto della momentanea inesigibilità dei crediti (quota capitale e interessi), ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. Ne consegue che, per tale periodo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile "stato del rapporto" dei crediti per cassa.

Resta ferma, pertanto, la valutazione del cliente effettuata dall'intermediario e presente al momento dell'adozione del provvedimento di sequestro/confisca.

In caso di accertamento giudiziale positivo delle condizioni previste dall'art. 52 del Decreto, i crediti dovranno essere considerati esigibili. Pertanto, dalla data del provvedimento di accertamento, gli intermediari riapplicheranno gli ordinari criteri segnaletici previsti dalla normativa di Centrale dei Rischi.

In caso di accertamento giudiziale negativo delle condizioni previste dall'art. 52 del Decreto, i crediti dovranno essere considerati definitivamente inesigibili. Pertanto, dalla data del provvedimento di accertamento, essi non dovranno più essere segnalati. Nel caso di posizioni a sofferenza gli intermediari provvederanno, come di norma nei casi di specie, alla valorizzazione della categoria "sofferenze - crediti passati a perdita".

2.1.2 Segnalazioni di vigilanza e bilancio

Si osserva, innanzitutto, che nel documento dell'Autorità Bancaria europea (EBA) "*Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of regulation (EU) 575/2013*", la cui consultazione pubblica si è di recente conclusa, è espressamente previsto che "*Where the repayment of the obligation is suspended because of a law allowing this option or other legal restrictions, the counting of day past due should be also suspended during that period*" (cfr. par. 18).

Ciò premesso, si precisa che con riferimento alle segnalazioni di vigilanza e al bilancio si applicano criteri segnaletici coerenti con quelli previsti per la Centrale dei Rischi.

In particolare, per i finanziamenti concessi dagli intermediari bancari e finanziari anteriormente alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni, il conteggio degli eventuali giorni di scaduto deve essere fermato nel periodo di inesigibilità dei crediti, che intercorre tra la data del provvedimento di sequestro/confisca dell'intero patrimonio del debitore e l'accertamento giudiziale delle condizioni di cui all'art. 52 del Decreto.

In tale periodo, l'esposizione continuerà a essere segnalata con la qualifica (deteriorato/non deteriorato) che aveva alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni.

In caso di accertamento giudiziale positivo delle condizioni previste dall'art. 52 del Decreto, dalla data del relativo provvedimento gli intermediari torneranno ad applicare gli ordinari criteri per la classificazione delle esposizioni secondo la qualità del credito.

Viceversa, in caso di accertamento giudiziale negativo delle condizioni previste dall'art. 52 del Decreto, i competenti organi aziendali degli intermediari dovranno verificare se sussistono le condizioni per la cancellazione dei crediti dal proprio attivo. Pertanto, laddove con apposita delibera tali organi abbiano preso atto dell'esistenza di un evento estintivo del credito, la segnalazione dei crediti non sarà più dovuta.

Si precisa che tale impostazione segnaletica e di bilancio andrà verificata, se necessario, una volta che l'EBA finalizzerà i sopra citati lavori sulla definizione di default e quelli sul calcolo della soglia di materialità degli scaduti oltre 90 giorni.

2.2 Finanziamenti concessi dalle banche in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione (ad esempio erogati dopo che il Tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività).

2.2.1 Centrale dei Rischi

Con riferimento alle segnalazioni di Centrale dei Rischi, i finanziamenti concessi alle aziende in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione devono essere segnalati nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa, secondo i criteri generali previsti dalla normativa.

Tali finanziamenti, se riferiti ad aziende già classificate a sofferenza al momento dell'instaurazione del procedimento di prevenzione, devono confluire nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari", in modo da averne distinta evidenza rispetto a quelli in essere antecedentemente al procedimento in discorso. Essi, infatti, in ragione della prededucibilità, sono assimilabili ai finanziamenti concessi ad organi della procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione.

Laddove invece siano riferiti ad aziende non classificate a sofferenza a tale data, i finanziamenti vanno segnalati nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa secondo i criteri generali previsti dalla normativa.

2.2.2 Segnalazioni di vigilanza e bilancio

Con riferimento alle segnalazioni di vigilanza e al bilancio, si applicano criteri segnaletici coerenti con quelli previsti per la Centrale dei Rischi.

In particolare, si precisa che ai fini della segnalazione in matrice dei conti i finanziamenti concessi alle aziende in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione vanno segnalati nella sottovoce 58005.42 “Finanziamenti – verso clientela: altri finanziamenti”, indipendentemente dal fatto che siano riferiti o meno a debitori classificati a sofferenza al momento dell’instaurazione del procedimento. Coerenti criteri segnaletici vanno applicati ai fini delle segnalazioni di vigilanza consolidate, delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari e del bilancio.

* * *

I criteri sopra indicati si applicano a partire dalle rilevazioni riferite al 31 marzo 2016.

* * *

La presente comunicazione è emanata ai sensi degli articoli 53, 68 e 108 del Testo unico bancario. Essa è pubblicata nella sezione “Vigilanza” del sito *web* della Banca d’Italia nonché nella normativa pertinente la sezione “Statistiche”

Roma, 24 febbraio 2016.